

Palermo, 18 marzo 2017

I nuovi schemi di bilancio ed il coordinamento con il reddito d'impresa



Dott. Ernesto Gatto

Iter di redazione e approvazione bilancio

Adempimento	Riferimento normativo	Organo preposto	Scadenza	Termine ordinario	Termine prorogato
Redazione del progetto di bilancio	Art. 2423	Amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	31 marzo	30 maggio
Redazione della relazione sulla gestione	Art. 2428	Amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	31 marzo	30 maggio
Redazione della relazione dei sindaci	Art. 2429	Collegio sindacale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	15 aprile	14 giugno
Deposito dei documenti di bilancio presso la società	Art. 2429	Amministratori	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	15 aprile	14 giugno
Approvazione del bilancio	Art. 2364	Assemblea	Entro 120 (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 aprile	29 giugno
Pubblicazione presso il Registro delle imprese	Art. 2435	Amministratori	Entro 30 giorni dall'approvazione	30 maggio	29 luglio

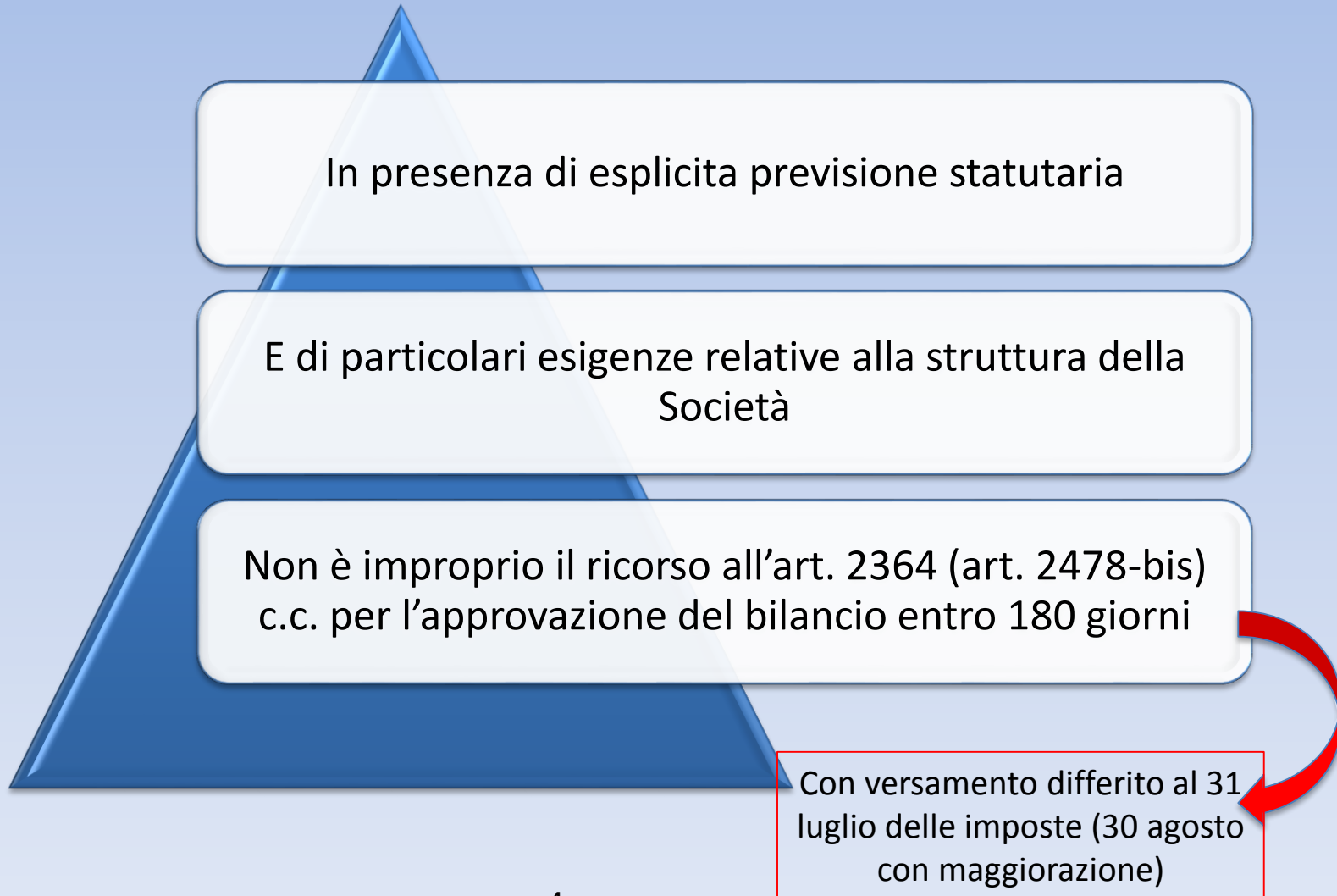
Art. 2364, comma 2 c.c.: “Lo statuto può prevedere che l’approvazione del bilancio possa avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società



Fattispecie che giustificano la proroga dei termini:

- obbligo di redazione del bilancio consolidato
- valutazione delle partecipazioni in altre società e dei relativi risultati, anche se non sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- riunificazione dei risultati delle diverse sedi, dotate di autonomia gestionale, amministrativa e contabile;
- operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
- adesione al regime del consolidato fiscale;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea;
- variazioni del sistema informatico tali da imporre nuove procedure;
- adozione dei principi contabili internazionali.

Comunicato del CNDCEC del 16 gennaio 2017



Decreto Milleproroghe: Legge 27 febbraio 2017 n. 19

Viene prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap per le società interessate dalle novità contabili introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015



Si ritiene che tale proroga non operi per le società che sceglieranno di depositare il bilancio nel nuovo schema previsto per le micro imprese

Totale attivo

Euro 4.400.000

Totale ricavi

Euro 8.800.000

**Numero medio
dipendenti**

50

Verifica limiti anni 2015 e 2016

Limiti per bilancio delle micro imprese (dal 2016)

Totale attivo

Euro 175.000

Totale ricavi

Euro 350.000

**Numero medio
dipendenti**

5

Verifica limiti anni 2015 e 2016

A norma dell'art. 12, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da tale data



Tuttavia, occorre ricordare che l'art. 2423-*ter*, comma 5, prevede l'indicazione obbligatoria, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, della voce corrispondente dell'esercizio precedente, con adattamento delle voci comparabili dell'esercizio precedente



N.B.

Per cui, anche il bilancio 2015 dovrà essere riclassificato secondo le nuove disposizioni

Le modifiche principali al bilancio di esercizio riguardano:

A

Il modo di rilevare l'acquisto di azioni proprie (art. 2357-ter C.c.): non più come voce dell'attivo con una riserva vincolata iscritta al passivo, ma come voce negativa del patrimonio netto

B

Il rendiconto finanziario entra a far parte dei documenti obbligatori di bilancio (art. 2423, c. 1, C.c.); tuttavia, viene introdotto uno specifico esonero per le società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis, c. 2, C.c.)

C

Ridefiniti i concetti di rilevanza delle informazioni (art. 2423 C.c.) e di sostanza economica dell'operazione (art. 2423-bis C.c.)

D

Non sono più capitalizzabili i costi di ricerca e di pubblicità; restano i soli costi di sviluppo (art. 2424 C.c.)

E

Vengono introdotte apposite voci per monitorare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo della stessa controllante

F

Nell'attivo, al posto delle azioni proprie vengono inseriti gli strumenti finanziari derivati, da valorizzare al «*fair value*» (art. 2426, n. 11-*bis*), e quelli passivi vengono rilevati tra i fondi rischi e oneri. Le svalutazioni e le rivalutazioni di questi strumenti vanno ora in apposite voci della categ. «D» del Conto economico

G

Eliminati i conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale
(le relative informazioni sono riportate in Nota integrativa)

H

Eliminata l'area «E» dei proventi e oneri straordinari di Conto economico per cui i componenti straordinari di reddito affluiscono alle voci B14 (Oneri diversi di gestione) e A5 (Altri ricavi e proventi)

I

Per le immobilizzazioni rappresentate da titoli e per i crediti e debiti, il criterio di valutazione è quello del «costo ammortizzato», tenendo conto del tempo e, per i crediti, del presunto valore di realizzo (art. 2426 C.c.). Le società che redigono il bilancio abbreviato possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale. Inoltre, la novità non ha effetto per le voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto) e non si applica alle società che redigono il bilancio secondo lo schema delle micro imprese

L

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e, se questa non è determinabile, il periodo di ammortamento non può superare i 10 anni. Le motivazioni relative al periodo di ammortamento prescelto vanno indicate in Nota integrativa. Tale novità può non essere applicata alle voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto)

M

In Nota integrativa vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci

N

Entrano nella Nota integrativa: a) l'indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
b) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

O

Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno presentate secondo l'ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti

P

Nel bilancio in forma abbreviata gli ammortamenti e le svalutazioni non sono più sottratte in forma esplicita dalle immobilizzazioni materiali e immateriali

Q

Introdotta una nuova categoria di imprese e una tipologia di bilancio peculiare per loro (art. 2435-ter C.c.). Si tratta delle «micro imprese», ossia di imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- ✓ totale attivo Stato patrimoniale: € 175.000;
- ✓ ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
- ✓ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Oltre al rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione (alle stesse condizioni già previste per i bilanci abbreviati), per loro viene meno la Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale vengono fornite le informazioni su impegni e garanzie e sui rapporti con amministratori e sindaci (ove nominati). Col superamento di due limiti per due esercizi consecutivi, scatta l'obbligo del bilancio abbreviato (o ordinario).

Quali documenti bisogna redigere ?

	Bilancio “ordinario”	Bilancio “abbreviato”	Bilancio “micro-imprese”
STATO PATRIMONIALE	SI	SI	SI
CONTO ECONOMICO	SI	SI	SI
NOTA INTEGRATIVA	SI	SI	NO
RENDICONTO FINANZIARIO	SI	NO	NO
RELAZIONE SULLA GESTIONE	SI	NO	NO

Nuovo art. 83, comma 1 del TUIR

Il Decreto Milleproroghe (Legge 27/02/2017 n. 19) introduce la regola sistematica della “derivazione rafforzata” del reddito fiscale da quello civilistico già oggi adottato dai soggetti “IAS adopter”

Tale nuova regola non si applica alle società di capitale che redigono il bilancio super semplificato come micro imprese ed alle società di persone in contabilità ordinaria

I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai vigenti principi contabili (OIC & IFRS) avranno effetto fiscale anche in deroga alle disposizioni del TUIR

Esteso ai soggetti OIC adopter il riconoscimento fiscale di quei componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto della corretta applicazione dei principi contabili

Base imponibile IRAP (sino al 2015)

Per le società di capitali la base imponibile era determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci 9), 10) c-d. 12) e 13) del conto economico

L'area straordinaria del conto economico era del tutto estranea all'assoggettamento ad Irap

Base imponibile IRAP (dal 2016)

Le sole componenti positive o negative di reddito di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende (o rami) sono escluse dalla base imponibile Irap ma vi sono assoggettate le minus/plus relative a beni mobili ed immobili e le sopravvenienze

Sarà cruciale la dettagliata indicazione in nota integrativa di tali poste onde poterle meglio identificare ai fini Irap

Criteri per la deducibilità degli oneri finanziari che eccedono i relativi proventi

Per le società di capitali l'art. 96 del TUIR prevede che la deducibilità degli oneri finanziari sia subordinata alla capienza del 30% del ROL dell'esercizio (o di quello riportato da precedenti esercizi)

Per Rol, finora, si è intesa la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione di ammortamenti e canoni leasing (al netto interessi impliciti)

Dal 2016 dal calcolo del ROL dovranno anche essere escluse le componenti straordinarie di reddito derivanti da trasferimenti di aziende o rami di aziende, mentre vi resteranno dentro le altre minus/plus nonché le sopravvenienze e le insussistenze

Le nuove previsioni sul costo ammortizzato si applicano ai bilanci dal 2016

Le operazioni pregresse continuano ad essere contabilizzate con le vecchie regole

La regola del costo ammortizzato è obbligatoria per i soli bilanci in forma ordinaria

Il nuovo criterio prevede la rilevazione del credito o del debito al netto dei costi di transazione

I quali vengono contabilizzati a conto economico in armonia con la loro maturazione

Ad esempio un ricavo da vendita merci per € 5.000 con pagamento dilazionato oltre 12 mesi, senza interessi, viene rilevato in conto economico per € 4.750 iscrivendo successivamente interessi attivi corrispondenti alla differenza da imputare contabilmente per la durata del periodo di incasso

Rispetto al passato in tal modo si scambia un provento ordinario (voce A1) con un provento finanziario (C16) per un importo di € 250 che, oltre ad avere una diversa imputazione temporale, soggiace a regole differenti (diminuisce il ROL)

Le spese di rappresentanza sono deducibili se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità stabiliti per decreto (Art. 9 D.Lgs. 147/2015)

NEW

Le spese sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica (voci A1 e A5) nei limiti di seguito esposti (dal 2016)

1,5%	Dei ricavi e proventi fino a € 10 mln.
0,6%	Della parte eccedente e fino a € 50 mln.
0,4%	Della parte eccedente € 50 mln.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50



Dal 2016 i ricavi e proventi di riferimento saranno incrementati dai componenti straordinari positivi di reddito allocati nella voce A5

La verifica di operatività per le società potenzialmente di comodo

Una società è considerata non operativa se l'ammontare complessivo di ricavi e incrementi rimanenze, esclusi i proventi straordinari, è inferiore alla somma degli importi che risultano dalla applicazione di alcuni parametri alle voci dell'attivo

L'esplicita esclusione degli elementi di reddito straordinari (plusvalenze e sopravvenienze attive) dovrà confrontarsi adesso con un conto economico che non distinguerà tali componenti da quelli ordinari

Con l'aggravante che la nota integrativa è chiamata a dettagliare solamente le componenti eccezionali (cosa diversa da quelli straordinari) con ciò rendendo particolarmente complicata l'esecuzione del test di operatività

Divieto di capitalizzazione per le spese di ricerca e di pubblicità

I costi di ricerca e quelli di pubblicità generalmente non sono più capitalizzabili e quindi devono essere interamente imputati al conto economico dell'esercizio di sostenimento

Da ciò deriva fiscalmente il divieto di deduzione di tali spese in cinque anni, salvo il caso in cui se ne possa ammettere la riclassificazione quali spese di sviluppo o costi d'impianto

Per i costi patrimonializzati in precedenti esercizi la deducibilità resta ancorata alle previgenti regole, quindi si proseguirà nella deduzione per quote costanti con variazioni in diminuzione nel quadro RF fino alla completa deduzione

Si è reso necessario modificare l'art.109, comma 4 del TUIR prevedendo che il transito a conto economico (condizione per dedurre gli oneri) si considera realizzato in presenza di imputazione a patrimonio netto richiesta dagli OIC

Modifiche alla procedura di ammortamento dell'avviamento

Sino al 2015 il criterio sistematico di ammortamento dell'avviamento prevedeva un massimo di cinque anni, consentendo periodi di maggiore durata e comunque non superiori a venti anni qualora fosse ragionevole e dimostrabile che la vita utile fosse maggiore

Per gli avviamenti che hanno avuto origine dal 2016, l'ammortamento va effettuato secondo la sua vita utile stimata in sede di rilevazione iniziale e immodificabile, con estensione massima a dieci anni qualora non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile

Proseguono normalmente le
procedura di ammortamento
in corso al 31/12/2015

Sul versante fiscale, l'art. 103 del TUIR fissa la deducibilità in misura non superiore a 1/18 del relativo valore e, in questo caso, resta intatta la disciplina precedente. Pertanto si dovrà gestire un doppio binario con variazioni in aumento solo in caso di periodi di ammortamento civilistico inferiore a 18 anni, mentre negli altri casi (periodi di ammortamento civilistico superiori a 18 anni) vi sarà perfetta coincidenza tra trattamento contabile e fiscale

Le rinunce ai crediti da parte dei soci

ART. 13, COMMA 2 D.LGS. N. 147/015
(DECORRENZA 2016)

Nuovo art. 88 co. 4-*bis* TUIR



La sopravvenienza attiva relativa alla rinuncia crediti dei soci è non tassata nei limiti del valore fiscale del credito rimesso.

Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.

Le rinunce ai crediti da parte dei soci

LE REGOLE FINO AL 2015

Il creditore



L'importo della rinuncia incrementa il costo della partecipazione.

Il debitore



L'importo della rinuncia non è tassato.

Il credito rinunciato



- ✓ Non rileva natura commerciale o finanziaria.
- ✓ Non è necessaria la proporzionalità della rinuncia.
- ✓ Non è rilevante il trattamento contabile.
- ✓ Non rileva il valore fiscale del credito.

Le rinunce ai crediti da parte dei soci

IL CAMBIO DI PROSPETTIVA

SINO AL 2015

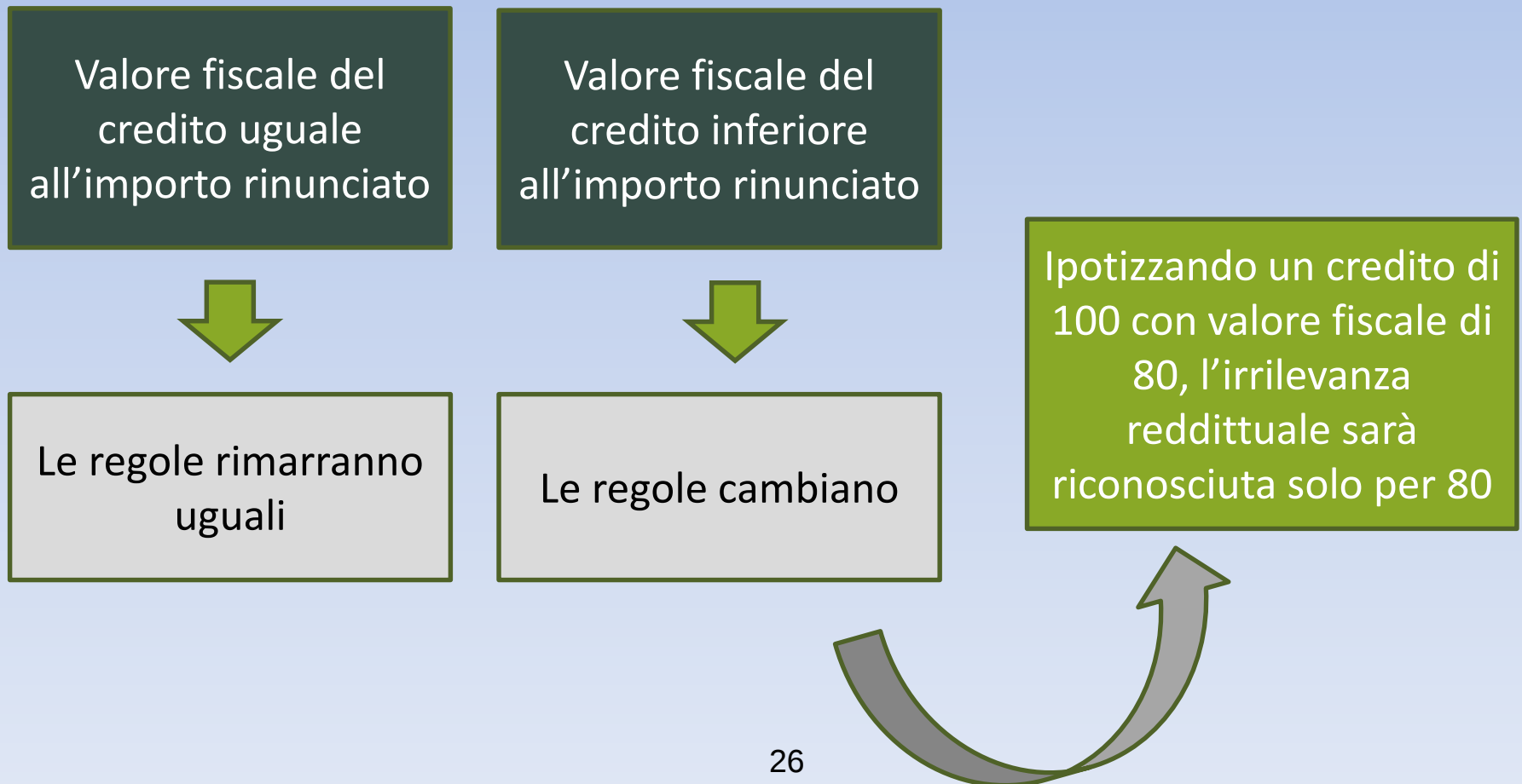
L'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in virtù della cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società partecipata. Non è necessaria la specularità tra situazione del creditore e del debitore.

DAL 2016

Si crea un rapporto diretto tra regola per il creditore e regola per il debitore. Si supera la logica attuale.

Le rinunce ai crediti da parte dei soci

I CASI DA ANALIZZARE



Le rinunce ai crediti da parte dei soci

L'IMPATTO DI MAGGIOR RILEVANZA

Per poter riconoscere in capo al debitore il valore fiscale del credito, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero.



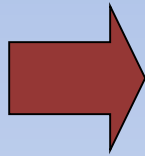
ATTENZIONE

Questa regola vale per tutte le rinunce, anche per quelle in cui l'importo della stessa è pari al valore fiscale del credito, che deve anche in questo caso essere dichiarato.

Le modifiche apportate alla determinazione dell'ACE

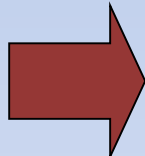
Entro il 30 aprile 2017 il MEF dovrà adeguare per decreto le regole di determinazione dell'ACE con le novità intervenute negli schemi di bilancio

Il rendimento nozionale viene ridotto dal 4,75% (nel 2016) al 2,3% (nel 2017)



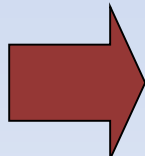
risalirà al 2,7% dal 2018

(Dal 2016) E' inefficace la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza



dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalla partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio al 31/12/2010

(Dal 2016) Anche per le società di persone e le ditte individuali come per le società di capitale



La base ACE sarà alimentata esclusivamente dagli utili di esercizio accantonati a riserva e dai versamenti in conto capitale (ragguagliati ad anno)

Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento

Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima.

La Corte richiama l'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. **Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa**”.*

Cassazione 17.10.2014 n. 22016

Variazione dei coefficienti di ammortamento

Tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all'obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario.

La variazione del criterio di valutazione, ove la Nota Integrativa non rechi un'adeguata motivazione, rende nullo il bilancio. Per cui al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in dichiarazione redditi, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l'ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.

LA PREVISIONE DEL TUIR

Art. 83 TUIR

“Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”.

CORTE CASSAZIONE 22016/2014: IL CASO

Periodo d'imposta X-2
(non è il primo anno)



Ammortamento € 10
nei limiti dell'art. 102 del TUIR

Periodo d'imposta X-1



Ammortamento € 20
nei limiti dell'art. 102 del TUIR

Periodo d'imposta X



Ammortamento € 20
nei limiti dell'art. 102 del TUIR

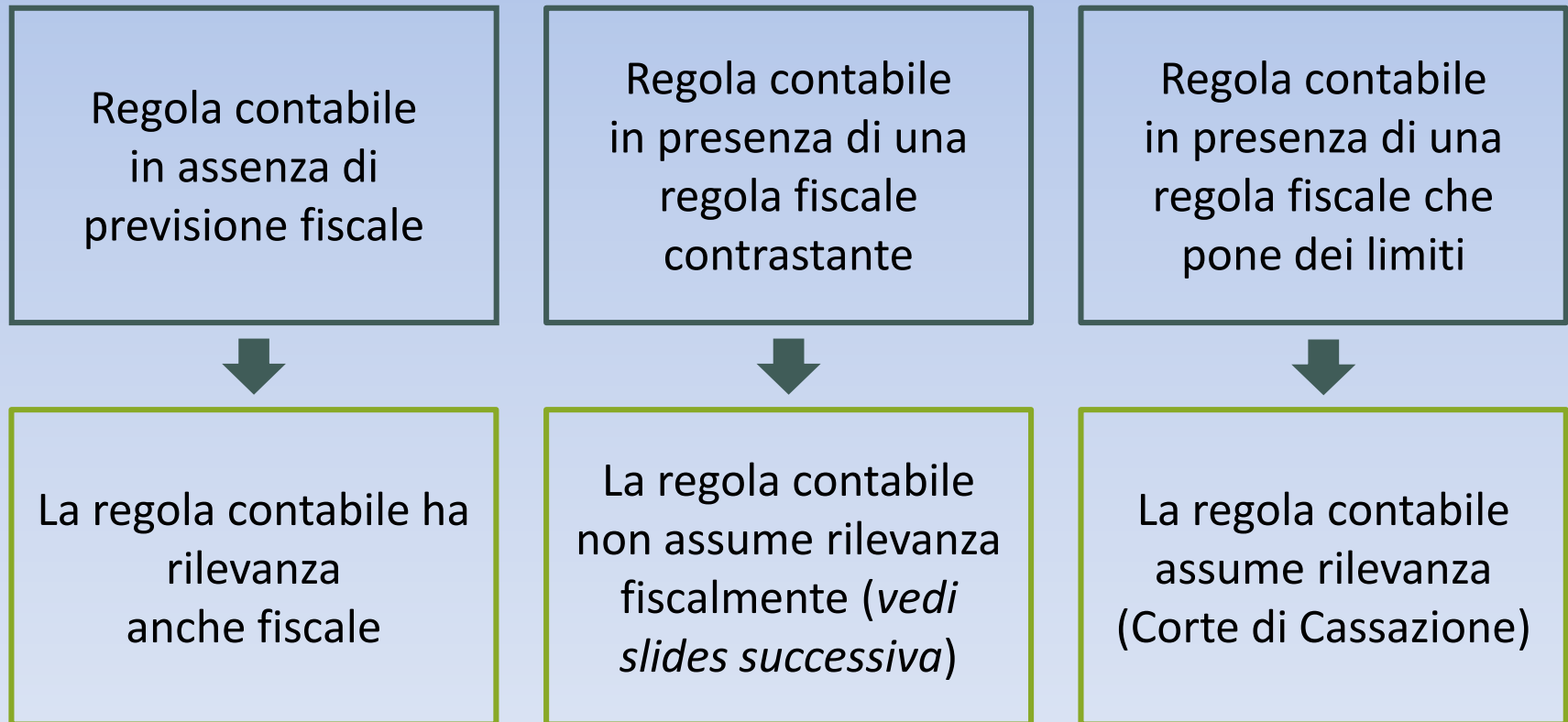
CORTE CASSAZIONE 22016/2014: LA SOLUZIONE

Ammortamento del periodo d'imposta X - 2 non è deducibile



La previsione dell'art. 102 co. 2 del TUIR che riconosce la deducibilità di quote di ammortamento nella misura individuata grazie ai coefficienti tabellari non libera peraltro l'imprenditore dal calcolare l'effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio.

CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSIDERAZIONI



CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSEGUENZE

Regola contabile in presenza di
una regola fiscale contrastante



Esempio: il compenso amministratori
è da contabilizzare per competenza
ed è deducibile per cassa

Periodo d'imposta X-1: non pago, non contabilizzo e non deduco un compenso
di competenza

Periodo d'imposta X: pago il compenso dell'anno X-1 e lo contabilizzo.

È possibile la deduzione per cassa o l'errore contabile inficia la deducibilità?

LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208)

Ai fini delle **imposte sui redditi**, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** e per gli **esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** dal **15.10.2015** al **31.12.2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di **ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria**, il costo di acquisizione è maggiorato del **40%**.

Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES, il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell'investimento. Quindi è pari al 11% dell'investimento.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i benefici per le consegne effettuate sino al 31/12/2017 (ovvero sino al 30/06/2018 con almeno il 20% di acconto pagato entro la fine del 2017) escludendo gli autoveicoli a deducibilità limitata

IL MECCANISMO

RISPOSTA DELL'AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016:

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene

ESEMPIO:

Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L'ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L'ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico)

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono quando contemporaneamente:

Sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento (risultante dalla fattura o dal contratto)

Il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione, ovvero € 2.500 per le altre

IL LIMITE DIMENSIONALE
E' POSTO A € 100.000.000
DI VOLUME DI AFFARI

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono in ogni caso quando:

Il diritto alla riscossione è prescritto
(normalmente dopo dieci anni)

IN QUESTO CASO LA
DEDUCIBILITA' FISCALE
PRESCINDE DALL'IMPORTO

Perdite su crediti

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Il termine dei sei mesi dalla scadenza
che consente la deducibilità della
perdita va considerato come il punto
di partenza



Dal punto di vista della tecnica
contabile la deduzione prescinde dal
fatto che il costo venga rilevato come
mera svalutazione (anche parziale)



In caso di svalutazione del credito, le perdite transitano
dal conto economico solo dopo che l'eventuale fondo
svalutazione crediti è stato azzerato

D.L. 83/2012 e CIRCOLARE 26/E/2013

Elementi di certezza e precisione che consentono comunque la deduzione della perdita indipendentemente dall'importo

Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale

Verbale di pignoramento negativo o irreperibilità del debitore

Incapienza patrimoniale del debitore che sconsigli la procedura esecutiva

Antieconomicità della procedura esecutiva

CANCELLAZIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI – OIC 15

La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all'art. 101 co. 5 TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio **IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI**”

Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio.

In sostanza un credito non può più essere mantenuto nell'attivo di bilancio se: **è prescritto, ceduto con la formula pro-soluto, convertito in partecipazione, rinunciato ovvero se è stato oggetto di transazione**

Resta fermo il potere dell'A.F. di sindacare l'elusività dell'operazione, ex art. 37-*bis* del DPR 600/73, nonché l'inerenza in presenza di un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (vedi C.M. 26/E/2013).

DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015): PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR)

*“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, **anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo** a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, **sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio**”.*

GRAZIE E ARRIVEDERCI

Dott. Ernesto Gatto